

Wirtschaftsprüfer

Dottori Commercialisti

Dr. Hugo Endrizzi

Dr. Elmar Weis

Dr. Friedrich Alber

Dr. Bernd Wiedenhofer

Arbeitsrechtsberater

Consulente del Lavoro

Dr. Georg Innerhofer

Rechtskanzlei

Studio Legale

Avv. Dr. Claudio Cornoldi

Bolzano, li 4 gennaio 2017

OGGETTO: LEGGE BILANCIO 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge di Bilancio 2017**, che da quest'anno è costituita da una parte relativa al bilancio provvisorio delle entrate ed uscite pubbliche ed una parte relativa alle modifiche legislative fino ad ora comprese sempre nella "legge di stabilità" o "legge finanziaria". Inoltre è stato pubblicato il c.d. "**collegato alla finanziaria 2017**" contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale.

Di seguito si sintetizzano i contenuti di maggior rilievo:

A. SOPPRESSIONE INTRASTAT ACQUISTI E COMUNICAZIONE BLACK LIST

A partire dal 01.01.2017 saranno soppressi i modelli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi.

È soppressa anche la comunicazione per i rapporti con i paesi black list anche con riferimento all'esercizio in corso al 01.01.2016.

B. SPESOMETRO "TRIMESTRALE"

A decorrere **dal 2017 i dati relativi alle fatture di vendita / acquisti / bollette doganali / note di variazione devono essere inviati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.** L'invio deve essere effettuato in forma analitica e deve contenere i seguenti elementi:

- Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- Data e numero della fattura;
- Base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- Tipologia dell'operazione.

L'adempimento non è dovuto dagli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6 DPR. 633/72, con volume d'affari inferiore ad Euro 7.000,00.

C. INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA E TERMINE DICHIARAZIONE IVA

A decorrere dal 2017, **i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali) devono essere inviate trimestralmente. Il termine per effettuare l'invio è l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

Esclusi da questo adempimento sono tutti i soggetti **esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale** (minimi, forfetari, ecc.).

I **soggetti** con più attività in **contabilità separata** devono inviare **una comunicazione unica riepilogativa del trimestre**.

A sostegno dell'adattamento tecnologico è **previsto un credito d'imposta *una tantum* di Euro 100** per i soggetti che **nell'anno precedente** alle necessarie implementazioni hanno dichiarato un **volume d'affari inferiore ad Euro 50.000**. Il credito, se spettante, non è imponibile ai fini della determinazione del reddito imponibile e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal 01.01.2018. Il credito va **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento** del costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni successive fino a completo utilizzo.

Inoltre è stato previsto **l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il 30 aprile di ciascun anno** (eccetto per la dichiarazione annuale IVA **relativa al 2016 che va presentata entro il 28.02.2017**).

Il versamento dell'eventuale saldo IVA a debito deve essere effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese successivo a predetta data, entro il 30 giugno.

D. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

È stata **modificata la possibilità di presentare dichiarazioni dei redditi integrative** ai fini di correggere errori / omissioni del contribuente, permettendo ora la presentazione sia di dichiarazioni integrative a favore che a sfavore del contribuente entro il termine previsto per l'accertamento (31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione). **L'eventuale credito è utilizzabile solo in compensazione e, in caso di integrativa trasmessa successivamente oltre il termine previsto per l'invio della dichiarazione del periodo successivo, la compensazione è possibile solo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla trasmissione.**

Solo per le **integrative delle dichiarazioni annuali IVA** è prevista la **possibilità di portare l'eventuale maggior credito in detrazione** nella liquidazione del periodo successivo (qualora l'integrativa venga trasmessa prima della dichiarazione annuale IVA dell'esercizio successivo) e la possibilità di richiesta a rimborso dello stesso.

E. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Con la soppressione di Equitalia è stata introdotta la possibilità di estinguere il debito, senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento del solo tributo in unica soluzione o in rate. La definizione agevolata è **prevista anche in caso di ruoli con pagamenti già dilazionati** con provvedimenti dell'agente della riscossione.

Per il controllo dei ruoli esistenti è possibile rivolgersi agli sportelli di Equitalia ovvero connettendosi all'area riservata del sito di Equitalia.

Per poter usufruire dell'agevolazione è **necessario effettuare un'apposita dichiarazione, da presentare entro il 31.03.2017**.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione oppure in più rate, per un massimo di 5, di cui 3 di uguale importo nel 2017 e 2 di uguale importo nel 2018. Le rate in scadenza nel 2017 dovranno in ogni caso coprire il 70% del debito. Sarà l'agente della riscossione a comunicare entro il 31.05.2017 l'importo complessivo dovuto (inclusi gli interessi del 4,5% annui dal 01.08.2017), l'ammontare delle singole rate e le relative scadenze.

F. "NUOVI" STUDI DI SETTORE

A decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017** il Ministero di Economia e Finanza individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** a cui saranno collegati **livelli di premialità per i contribuenti affidabili**. Contestualmente vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Per i contribuenti affidabili il termine di accertamento si ridurrà di un anno e sarà esclusa la possibilità di “subire” l'accertamento sintetico (c.d. redditometro) soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

G. NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Per evitare il sovrapposizione dei diversi versamenti, finora previsti al 16 giugno, a decorrere dal 01.01.2017 **sono fissati i seguenti nuovi termini di versamento per:**

- **Saldo IRPEF/IRAP: 30 giugno;**
- **Saldo IRES/IRAP: ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (normalmente 30 giugno).**

H. AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER L'ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga degli incentivi per interventi di ristrutturazione (50%) e riqualificazione energetica (65%) fino al 31.12.2017 alle condizioni esistenti. La legge di bilancio ha poi previsto **detrazioni maggiorate per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** riguardanti:

- Interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70%);
- Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva (75%).

Al posto delle detrazioni del 70% e 75% è **possibile optare per la cessione del credito ai fornitori** che abbiano effettuato gli interventi.

È stato **prorogato fino al 31.12.2017 anche il c.d. bonus mobili** mentre **non è stato prorogato il c.d. bonus per giovani coppie.**

I. SUPER- E IPERAMMORTAMENTI

Sono state **prorogate** le disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di **maggiorazione del 40% del costo di acquisto di beni strumentali (anche in leasing) nuovi ai fini dell'ammortamento.** Con la legge bilancio 2017 sono state **escluse dall'agevolazione le autovetture con deducibilità limitata.**

Inoltre è stato introdotto il c.d. **iperammortamento** che prevede la maggiorazione del costo di acquisto, sempre ai fini dell'ammortamento, del 150%, permettendo quindi di **ammortizzare il 250% del costo effettivo.** Questa agevolazione spetta esclusivamente per gli **investimenti in beni nuovi ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda che abbiano determinate caratteristiche tecniche e siano inclusi in uno specifico elenco allegato alla legge di bilancio, che metteremo a disposizione sul nostro sito internet.

J. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

È **esteso fino al 2020 il credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo** nell'ambito dell'attività d'impresa. Per gli esercizi successivi a quelli in corso al 31.12.2016 è stato anche **aumentato il credito d'imposta al 50% della spesa incrementale** (prima 25%) rispetto al triennio precedente. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

K. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

Con la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR, **a decorrere dal 01.01.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa** in luogo di quello

per competenza.

In particolare, **nella determinazione del reddito, concorrono oltre ai costi e ricavi che hanno avuto una loro movimentazione finanziaria anche l'autoconsumo, i redditi immobiliari, le plus- e minusvalenze e le sopravvenienze.**

Previa **opzione vincolante per un triennio**, il contribuente può **optare di tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti**. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento.

Rimane sempre possibile l'opzione per il regime ordinario, vincolante per 3 anni.

L. INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Entrano a regime le agevolazioni finora previste per le detrazioni e deduzioni relative agli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative. In particolare i **soggetti privati ed altri soggetti IRPEF** che investono in dette imprese dal 01.01.2017, hanno **diritto ad una detrazione del 30 %** (investimenti effettuati entro il 31.12.2016 il 19%) che, in caso di incapacienza, è riportabile fino al terzo anno successivo. **L'aumento riguarda anche la deduzione per i soggetti IRES per i quali la deduzione sale al 30%.**

Tuttavia è stata richiesta la previa approvazione dell'agevolazione da parte della commissione europea.

M. RIMPATRIO DEI LAVORATORI

È stata **aumentata l'aliquota di non imponibilità del reddito prodotto in Italia dal 30% al 50% per i c.d. lavoratori rimpatriati**, prevedendo il regime agevolato anche per i lavoratori autonomi. È stata inoltre ampliata l'agevolazione ai cittadini di paesi extra-UE con i quali è in essere un accordo sullo scambio di informazioni (applicabile per i rientri a decorrere dal 2017).

Deve in ogni caso trattarsi di soggetti non residenti in Italia nei cinque periodi precedenti e che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere funzioni direttive e/o che sono altamente qualificati.

N. DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È stato **innalzato da Euro 2.000 ad Euro 3.000 il limite delle somme erogate a titolo di premi di risultato o partecipazione agli utili assoggettabili all'imposta sostitutiva pari al 10%**. L'agevolazione trova applicazione a condizione che il reddito di lavoro dipendente nell'esercizio 2016 non sia stato superiore ad Euro 80.000.

O. IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

Viene introdotta a decorrere dal 01.01.2017 la nuova **imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa pari all'aliquota IRES (24%)**. La tassazione separata si applica sugli utili non distribuiti ed è valida per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

In particolare il **reddito tassato in capo al socio corrisponde alle somme prelevate nell'anno. Le somme da esso prelevate saranno scomputabili dall'imponibile IRI dello stesso anno, nel limite degli utili e delle perdite cumulati nel regime di tassazione IRI.**

Il regime è opzionale e vincolante per 5 anni. La prima opzione per l'esercizio 2017 deve essere fatta all'interno della dichiarazione Unico 2018.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

P. AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

La disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica (ACE) è stata rivista**. In particolare è

stata rideterminata l'aliquota di **rendimento nozionale al 2,7% per l'anno 2017** ed equiparato il sistema dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria a quello previsto per i soggetti IRES. In particolare esce dalla base di calcolo dell'ACE la quota del patrimonio netto creata prima del 31.12.2010 e gli aumenti successivi al 31.12.2015 concorrono solo per la parte di utili destinati a riserve e versamenti in conto capitale.

Q. RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata riaperta la **possibilità di rivalutare i valori di acquisto di partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati e di **terreni edificabili o con destinazione agricola**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. La rivalutazione può essere effettuata alla data del 01.01.2017 da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, non in regime d'impresa, nonché da enti non commerciali.

Entro il 30.06.2017 deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva dell'8%.

R. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Si **consente alle società di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.**

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla categoria omogenea risultanti dal bilancio al 31.12.2015. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in genere dal 2019; in caso di rivalutazione di immobili dall'esercizio 2018), tramite il versamento di **un'imposta sostitutiva**, da versare in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, determinata nelle seguenti misure:

- 16% per beni ammortizzabili;
- 12% per beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione va imputato a capitale o ad apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È prevista la facoltà di affrancare detta riserva (anche solo parzialmente) con il pagamento dell'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

S. ASSEGNAZIONE, ESTROMISSIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI

Sono **prorogate le disposizioni sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci**, prevedendo che le stesse si applichino anche alle trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017, con riferimento ai soggetti con status di socio al 30 settembre 2015. I relativi versamenti vanno effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

Sono state **prorogate anche le disposizioni relative all'estromissione dei beni posseduti al 31 ottobre 2016, da parte delle imprese individuali**, poste in essere dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2017, con versamenti rateali dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017 e 16 giugno 2018.

T. ALTRE NOVITÀ ED INFORMAZIONI IN GENERE

Novità di interesse generale

- Dal 01.07.2017 viene soppressa Equitalia e l'attività di riscossione viene affidata alla "Agenzia delle Entrate - Riscossione";
- Il tasso d'interesse legale è stato diminuito dall'attuale 0,2% allo 0,1% a partire dal 1 gennaio 2017;

- È ora permesso agli uffici di effettuare a mezzo PEC la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali/società/lavoratori autonomi utilizzando l'indirizzo indicato dall'indice INI-PEC. La notifica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione dal gestore della casella PEC e per il destinatario con l'avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che viene rilasciata al mittente (**attenzione: corrisponde al momento dal quale è reperibile il contenuto nella casella del destinatario**);

Dichiarativo

- Per gli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**, annotate successivamente al 01.01.2017, **non sarà più necessaria la comunicazione** all'agenzia delle entrate (finora prevista nel modello polivalente);
- Si **riapre la c.d. Voluntary Disclosure** da presentare a partire dal 24.10.2016 e fino al 31.07.2017, anche per la Voluntary Disclosure cosiddetta nazionale;
- È ora **possibile scomputare le ritenute** sui redditi anche **nell'anno successivo a quello di competenza**;
- È stata rilasciata una **nuova versione del modello delle dichiarazioni d'intento** per acquisti in sospensione IVA da utilizzare dal 1.3.2017 e consultabile sul sito dell'agenzia delle entrate. Onde evitare di dover ripresentare il modello a marzo, per le nuove dichiarazioni, si consiglia di optare per la limitazione delle operazioni in base al valore e non in base ad un arco temporale.

Imprese e professionisti

- È stata disposta la **riduzione dell'aliquota IRES al 24% a partire dal 01.01.2017**;
- **L'aumento IVA** previsto per il 01.01.2017 è stato **differito al 01.01.2018**;
- Il limite entro il quale si può richiedere il **rimborso dell'IVA senza l'apposizione del visto** di conformità o la prestazione di una garanzia è stato **innalzato ad Euro 30.000**;
- È stata approvata la riduzione dell'**aliquota al 25%** per i professionisti iscritti alla **gestione separata INPS**; sale invece al 32,72% l'aliquota contributiva sui compensi agli amministratori e ai collaboratori coordinati continuativi senza altra copertura previdenziale;
- I **versamenti e i prelevamenti bancari** di imprese, **non risultanti dalle scritture contabili** e per i quali non è stato indicato il beneficiario, **sono considerati (per presunzione) ricavi** se superiori a Euro 1.000 giornalieri o, comunque, a Euro 5.000 mensili;
- Dal 2017 **non costituiscono compensi in natura** (ai fini reddituali) - come tra l'altro già previsto per le spese per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande - le spese per **prestazioni di viaggio e di trasporto sostenute dal committente** per il professionista;
- La disposizione introdotta con la "legge di stabilità 2016", che prevede la **possibilità di emettere una nota di credito all'inizio di una procedura concorsuale**, è **stata abrogata**;
- Sono stati **razionalizzati i codici tributi** utilizzabili nel modello F24. Tra gli altri anche il codice **1038** - "Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza" è **stato sostituito con il codice 1040** - "Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compresi per l'esercizio di arti e professioni";
- A decorrere dal 01.01.2018 le fatture di vendita a turisti privati residenti in stati extraUE, che vogliono usufruire dello sgravio dell'IVA ai sensi dell'art. 38-quater DPR. 633/72 (tax free), vanno emesse in modalità elettronica. Seguirà provvedimento di attuazione da parte dell'Agenzia delle Dogane / Entrate;

Per categorie di attività particolari

- Il bonus di **riqualificazione alberghi** è stato **prorogato per tutto il 2017**;
- L'importo annuo deducibile relativo ai costi di **locazione e noleggio di autovetture e autocaravan** da parte di **agenti e rappresentanti di commercio** è aumentato ad **Euro**

5.164,57;

- I **redditi dominicali e agrari** di terreni posseduti da **coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola **non rientrano nella base imponibile IRPEF per gli anni 2017, 2018 e 2019;**
- È stato introdotto un limite all'aumento della percentuale di compensazione IVA applicabile al commercio di animali vivi della specie bovina e suina che non potranno essere superiori rispettivamente al 7,7% e 8%. La percentuale definitiva dovrà essere definita con apposito decreto;
- Dal 01.01.2017 è **aumentato da Euro 250.000 ad Euro 400.000 il limite massimo dei proventi conseguibili** annualmente dalle associazioni e dalle **società sportive dilettantistiche** per poter accedere al regime opzionale per la **determinazione forfetaria del reddito imponibile;**
- È stato confermato che i **condominii** devono versare le **ritenute pari al 4%** sui corrispettivi dovuti all'appaltatore **solo qualora l'importo del totale delle ritenute sia pari o superiore ad Euro 500,00** e comunque **entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ciascun anno, anche se di importo inferiore;**
- Soggetti passivi IVA che dispongono di **distributori automatici** (per esempio macchine caffè automatizzate, distributori di bibite, e simili) devono, entro il 01.04.2017, **registrare i distributori automatici e successivamente trasmettere i corrispettivi giornalieri telematicamente;**

Agevolazioni a privati

- È previsto un **premio non tassato di Euro 800,00** per la **nascita / adozione** di un minore **dal 01.01.2017**, che viene corrisposto dall'INPS, su richiesta della futura madre, in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione;
- È previsto un **contributo per l'asilo nido pari ad Euro 1.000** per i **bambini nati dal 01.01.2016** ed iscritti in un asilo nido pubblico o privato;
- Il **canone RAI per l'abbonamento privato** passa da Euro 100,00 **ad Euro 90,00;**
- Per i soggetti privati è **nuovamente possibile presentare i modelli F24 in banca** anche con **saldo superiore a Euro 1.000,00**, qualora non vi siano contenute compensazioni;

Cordiali saluti

Endrizzi & Partner